

All'Eccellentissima Reggenza

Palazzo Pubblico, Piazza della Libertà (San Marino Città)

OGGETTO: Istanza d'Arengo 2025 per l'introduzione di un termine di tempo standard per la realizzazione di regolamenti accessori e complementari alle norme promulgate dallo Stato

Il sottoscritto Paoloni Alessandro, unitamente ai cittadini sammarinesi firmatari della presente Istanza, regolarmente iscritti alle liste elettorali e residenti in territorio, propone quanto segue:

Il Consiglio Grande e Generale detiene il potere legislativo e le Leggi, i Decreti e le altre forme di strumento normativo da esso promulgati possono rimandare a provvedimenti accessori quali l'emissione di regolamenti tecnici, comunicazioni esplicative e altre attività specifiche, demandate a uffici preposti all'amministrazione e gestione dell'ambito interessato dalla normativa in oggetto.

Tali provvedimenti accessori sono necessari a completare e rendere compiutamente applicabile quanto stabilito dal legislatore, figura che ha facoltà di demandare agli esperti di settore la compilazione e il periodico aggiornamento di quanto inerente alle norme.

Fatte salve le Leggi dove le tempistiche per le parti applicative sono esplicitamente indicate, non risulta però esistere un limite di tempo standard entro il quale il soggetto incaricato dal legislatore debba provvedere alla realizzazione dei provvedimenti necessari a rendere pienamente applicabile la norma: questo può portare a situazioni in cui la vacanza di quanto richiamato dal testo di Legge comporti l'oggettiva impossibilità della sua applicazione.

Il primo proponente di questa Istanza ha riscontrato direttamente questo problema, vedendosi impedita la realizzazione di un progetto imprenditoriale nell'ambito dei servizi alla mobilità sostenibile in territorio, anche a causa della mancata realizzazione di quanto citato nella Legge 207/2021 art. 36 c. 2 - nuovo art. 4 c. 4, che prevede che i criteri di allacciamento delle stazioni di ricarica alla rete elettrica pubblica siano contenuti in apposito Regolamento Tecnico predisposto dall'A.A.S.S. e pubblicati su internet.

Il regolamento mancante sopra citato è qui riportato a mero titolo di esempio. Il primo proponente la presente Istanza, nel tentativo di implementare una infrastruttura per il servizio di ricarica pubblica su superfici private, complementare a quello esistente gestito da A.A.S.S., ha riscontrato come anche altre Leggi risultino impossibili da applicare: gli articoli in difetto sono stati evidenziati comunicando più volte le relative criticità nel 2022 e 2023 agli allora Segretari di Stato al Territorio e al Lavoro con delega ai rapporti con A.A.S.S. e alla direzione di A.A.S.S., senza che i ripetuti solleciti a intervenire colmando tali lacune portasse ad alcun risultato. A quanto è dato sapere, ancora oggi i provvedimenti accessori e complementari alle suddette Leggi segnalate non sono stati realizzati.

Esistono numerose altre inadempienze da parte dei soggetti preposti citati nelle Leggi che rendono inapplicabili una serie di norme promulgate dallo Stato, rendendole oggettivamente inutili e permettendo che uffici pubblici abbiano nei fatti il potere di vanificare quanto stabilito dal Consiglio Grande e Generale.

La problematica dell'assenza di un termine temporale entro cui le Leggi vengano "completate" da soggetti esterni al potere legislativo è stata anche comunicata via mail a tutti i membri del Congresso di Stato della precedente legislatura in data 11 Gennaio 2023, perché si stava riscontrando una inazione perdurante nonostante il tentativo di confronto fosse in corso da mesi per cercare di perseguire l'iniziativa imprenditoriale del primo proponente l'Istanza. Nessun Segretario di Stato o relativo staff di Segreteria ha mai fatto pervenire alcun riscontro alla segnalazione: da qui l'attuale Istanza d'Arengo, con l'intento di sollecitare tutti i Consiglieri a far sì che si stabilisca un termine standard entro il quale il loro lavoro nella produzione di Leggi dello Stato possa poi diventare esecutivo e non sola una mera produzione di norme che potrebbero rimanere inapplicate e inapplicabili a tempo indeterminato.

Senza la pretesa di essere esaustivi in termini giuridici, si propone perciò di definire, tramite apposito strumento legislativo (di seguito indicato per brevità come “Legge” o “Leggi”), una serie di regole relative alle tempistiche per realizzare gli atti complementari richiamati nelle norme. In particolare, si dovrebbero stabilire almeno:

- a) Il termine massimo di tempo per la realizzazione dei provvedimenti accessori, da applicarsi come limite standard a tutte le Leggi future, ove non esplicitamente specificato per opportuna necessità, a partire dalla data di pubblicazione o di entrata in vigore della Legge che li richiama;
- b) Un congruo lasso di tempo massimo entro cui recuperare obbligatoriamente tutto il pregresso finora non realizzato (ad esempio 12 mesi), vigente a partire dalla data di pubblicazione o entrata in vigore di questo apposito strumento legislativo, e non prorogabile né applicabile alle nuove Leggi emanate dal legislatore, in quanto soggette al termine definito nella lettera a);
- c) I meccanismi di controllo e i soggetti preposti alla verifica del rispetto dei termini di cui alle lettere a) e b);
- d) Le sanzioni da comminare in caso di inadempienza e mancato rispetto dei limiti temporali di cui alle lettere a) e b).

Attraverso una maggiore certezza delle tempistiche di applicazione delle Leggi, sarà possibile avere tempi burocratici e pianificazioni più certe, con risvolti economici e sociali positivi.

Ringraziando per la cortese attenzione alla proposta avanzata, si pongono deferenti ossequi.